ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/44/CE IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Art. 9

Limiti all'estensione della tutela

La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 2 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-della-direttiva-98-44-ce-in-materia-di-protezione/art-9-limiti-all-estensione-della-tutela/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it